



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 13/08/2009

### CONSORZIO ASI BARI

#### Indennità d'esproprio.

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, Ente Pubblico Economico, rende noto di aver emesso Decreto di determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione come di seguito riportato per estratto: "Decreto N° 13 Modugno li 08 GIU. 2009 - OGGETTO: Realizzazione del "Progetto di allocazione di iniziative produttive tra Via S. Giorgio Martire e la Bretella Autostradale A 14 nell'agglomerato industriale di Bari-Modugno" - (Omissis). IL DIRETTORE GENERALE, (Omissis), DECRETA 1. Le indennità da corrispondere ai proprietari delle aree soggette a procedura espropriativa per la realizzazione del progetto oggetto di esproprio sono riportate nell'elenco (\*) per farne parte integrante e sostanziale. 2. (Omissis). 3. La corresponsione delle indennità accettate (V. colonna "m" dell'elenco(\*)) avverrà previa presentazione da parte delle ditte proprietarie, entro 60 giorni dalla loro accettazione, di documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà degli immobili di cui trattasi. 4. In caso di mancata accettazione si provvederà al versamento delle indennità così come riportato nella colonna "l" dell'elenco (\*) presso la Cassa Depositi e Prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato. 5. In caso di accettazione e mancato deposito della documentazione di cui al precedente punto 3 le indennità così come stabilite nella colonna "m" dell'elenco (\*) verranno parimenti versate alla Cassa Depositi e Prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato. 6. In caso di accettazione, inoltre, le ditte catastali interessate sono tenute, su richiesta dell'autorità espropriante, a consentire ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 5, T.U. n. 327/01 e s.m. e i., l'immissione nel possesso delle stesse che non può essere impedita con ogni conseguenza di legge in caso contrario. In questa ipotesi è loro diritto ricevere, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà dei beni in oggetto, un acconto pari all'80% dell'indennità stessa; il restante 20% verrà corrisposto ad avvenuta presentazione da parte delle ditte proprietarie, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro accettazione, di documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà degli immobili di cui trattasi. I proprietari hanno altresì diritto alla corresponsione degli interessi, da computarsi in ragione del tasso legale sull'indennità, a partire dalla data d'immissione nel possesso sino al pagamento dell'eventuale acconto e del saldo. 7. Ai sensi del 7° comma dell'art. 37 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m. e i., qualora il valore indicato nell'ultima dichiarazione presentata dalle ditte espropriande ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in relazione ai beni interessati dalla realizzazione dell'opera di cui trattasi, risulti contrastante con la vigente normativa, nonché inferiore all'indennità di espropriazione, l'indennità stessa è ridotta ad un importo pari al suddetto valore dichiarato. 8. Secondo quanto previsto dall'8° comma sempre dell'art. 37 del D.P.R. in parola, se per i beni in menzione è stata pagata dalle ditte espropriande un'imposta comunale sugli immobili superiore rispetto a quanto si sarebbe dovuto pagare allo stesso titolo sull'indennità, ne viene corrisposta la differenza; 9. In caso di mancata accettazione dell'indennità stabilita con il presente atto, le ditte

interessate potranno avvalersi, per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio, del procedimento di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m. e i., il quale prevede, a tal fine, la nomina, da parte della ditta espropriata, di un proprio tecnico di fiducia, per il ricorso al contraddittorio con l'Autorità espropriante oppure il ricorso al collegio arbitrale, composto da tre tecnici, tra i quali uno designato dal Presidente del Tribunale civile della circoscrizione in cui si trova il bene espropriato su istanza di chi ne abbia interesse; 10. In caso di mancata accettazione dell'indennità come sopra determinata e mancato ricorso al contraddittorio o al collegio arbitrale di cui al precedente punto si procederà a richiedere la determinazione dell'indennità stessa alla competente Commissione Provinciale, previo deposito della indennità offerta presso la Cassa DD.PP. 11. Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, il corrispettivo per cessione volontaria ovvero le indennità di esproprio, qualora siano corrisposte a soggetti che non esercitino una impresa commerciale, saranno assoggettate al momento del loro pagamento, alla ritenuta a titolo d'imposta del 20%; è facoltà del contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, optare per la tassazione ordinaria nel qual cosa la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto. 12. L'indennità aggiuntiva di cui all'art.42 del D.P.R. 327/2001, determinata ai sensi dell'art.40, comma 4 del citato D.P.R. 327/2001, è corrisposta, a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti, direttamente dall'ente espropriante nei termini previsti per il pagamento dell'indennità di espropriazione al fittavolo, al mezzadro o al partecipante che coltivi il terreno espropriando da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità. 13. Il presente decreto sarà comunicato ai proprietari interessati , mediante raccomandata A.R., come previsto dall'art.14, comma 1, della L.R. 3/2005. Un estratto dello stesso decreto sarà affisso per un periodo di 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio del Consorzio, e pubblicato sul B.U.R . Puglia.

Modugno, lì 8 giugno 2009

Il Direttore Generale  
Dott. Gerolamo Pugliese

---

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

---

Appalti